



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO l'art. 34 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)”;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione del 5 aprile 2022 relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina che raccomanda agli Stati membri di applicare le opportune semplificazioni per consentire ai rifugiati di immettersi nel mondo del lavoro quanto prima, svolgendo la propria professione;

VISTA l'istanza prot. n. 2704 del 26/01/2023, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in **Ucraina**, Paese non appartenente all'Unione Europea, dalla signora **Valentyna KRAVCHUK**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

CONSIDERATO che, in conformità di quanto stabilito dai citati Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 e dalla Raccomandazione 2022/55 della Commissione europea del 5 aprile 2022, occorre ridurre al minimo le formalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Ucraina;

CONSIDERATO che la signora Kravchuk per la nota situazione bellica del paese di origine non è in grado di produrre la dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina sul valore legale in loco

del titolo professionale documentato;

RITENUTO dall'esperienza nello specifico settore dei riconoscimenti professionali di provenienza ucraina, che la laurea di cui al dispositivo costituisce condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'esercizio della professione di insegnante, nella qualifica posseduta, su tutto il territorio ucraino;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina ucraina, di madrelingua ucraino, rientra tra i motivi di esonero dalla presentazione della Certificazione di competenza linguistica previsti dalla circolare ministeriale prot. n. 5274/2013, in quanto ha superato l'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore (di durata quinquennale) - Diploma professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - Articolazione "Enogastronomia" – frequentato presso l'Istituto d'Istruzione superiore "Euclide" di Bova Marina, conseguito nell'anno scolastico 2021/2022;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post secondario – Diploma di Laurea con specializzazione in "matematica" conseguito presso l'Istituto Universitario di Pedagogia di Rivne (Ucraina) in data 29/06/1994, posseduto dalla cittadina ucraina Prof.ssa **Valentyna KRAVCHUK**, nata a Rivne (Ucraina) il 15/03/1972 , ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole d'istruzione secondaria di II grado

A026 MATEMATICA

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per l'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.